

Allegato A

FONDAZIONE CAMPORI
PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E GIOVANILI
STATUTO

Art. 1: Costituzione e sede

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e ss. e 1332 del codice civile, la Fondazione denominata "*Fondazione Campori*", per brevità in seguito denominata "Fondazione", con sede legale in piazza Repubblica, 1, Soliera.
2. La Fondazione nasce su iniziativa del Comune di Soliera quale fondatore promotore.
Sono fondatori i seguenti soggetti:
 - a) Amministrazione comunale di Soliera
 - b).....
 - c).....
3. Sono Fondatori successivi le persone o gli Enti, pubblici o privati, che ne facciano richiesta alla Fondazione e che, su proposta del Fondatore promotore, siano come tali approvati dal Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui agli artt. 10 e 11.
4. La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna; occasionalmente ed in misura non prevalente, potrà svolgere attività in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private sul territorio nazionale, o nei paesi della Comunità Europea, nell'ambito di attuazione delle finalità previste dal presente Statuto (art. 17).
5. La Fondazione può istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio Direttivo.
6. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2: Scopi istituzionali.

1. La Fondazione non persegue finalità di lucro e non distribuisce utili.
2. La Fondazione si prefigge gli scopi generali della promozione e della valorizzazione delle attività culturali e delle attività rivolte ai giovani attraverso le seguenti azioni:
 - a) l'organizzazione di iniziative per la promozione della cultura e del tempo libero, intese in senso ampio, quali l'organizzazione di mostre, eventi, manifestazioni, presso apposite sedi, avvalendosi degli

strumenti di comunicazione ritenuti idonei (strumenti informatici, visivi, cartacei, multimediali), nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività didattiche o divulgative in tali ambiti, oltre alla tenuta di eventuali archivi anche audiovisivi;

b) l'organizzazione di spettacoli teatrali, musicali e cinematografici presso sedi idonee;

c) l'organizzazione di servizi bibliotecari rivolti ad utenti di ogni fascia d'età, e di iniziative connesse alla promozione e la valorizzazione della lettura;

d) l'organizzazione di servizi didattici, ludici, del tempo libero rivolti ai bambini e ai giovani di varie fasce d'età, secondo una logica di sostegno ai singoli, alle scuole e alle famiglie, anche con azioni volte a prevenire fenomeni di emarginazione e devianza sociale;

e) la valorizzazione delle libere forme associative presenti sul territorio, anche per mezzo di iniziative e progetti realizzati in collaborazione e la gestione di sedi dedicate all'attività dell'associazionismo locale;

f) la realizzazione di attività collaterali alle precedenti.

Art. 3: Attività strumentali e principi di funzionamento

1. Nel perseguimento degli scopi istituzionali, la Fondazione realizza gli scopi generali indicati al precedente art.2 avvalendosi dei propri organici o di collaborazioni esterne aventi specifiche competenze amministrative e tecniche, attraverso iniziative e produzioni proprie, anche mediante le seguenti attività strumentali:

a) la realizzazione in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, di attività di commercializzazione di prodotti legati alla valorizzazione della cultura e della promozione giovanile (gadget, poster, libri, merchandising, prodotti multimediali, audiovisivi, ecc.);

b) l'amministrazione e la gestione di beni di cui la Fondazione risulti proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti nel rispetto delle vigenti normative (sede istituzionale presso il Castello, Casa delle Associazioni, sedi per l'esercizio teatrale e cinematografico, sedi bibliotecarie, sedi per la promozione di attività rivolte ai bambini e ai giovani, ecc.);

c) partecipazione ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, anche concorrendo alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) partecipazione, costituzione, ovvero concorso alla costituzione di società strumentali, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali.

2. In aderenza al più generale principio di sussidiarietà, ai fini della realizzazione delle attività ed iniziative di cui al precedente comma 1, la Fondazione privilegia i rapporti di collaborazione con l'associazionismo locale, sia in chiave di coinvolgimento delle associazioni nella compagine fondazionale (Aderenti e Sostenitori di cui al successivo art. 14), o in chiave di collaborazioni occasionali o continuative con tali soggetti, su specifici progetti di promozione della cultura e dei giovani.

Art. 4: Patrimonio.

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal Fondo di dotazione, composto dal conferimento in denaro, inizialmente costituito dal Comune di Soliera in qualità di Fondatore Promotore con il versamento di € 20.000,00 (Euro ventimila00), come risulta dall'atto costitutivo;
 - b) dai beni mobili o immobili, servizi o utilità diverse impiegabili per il raggiungimento degli scopi statutari che pervengano contestualmente o successivamente alla costituzione della Fondazione; in particolare, tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato da donazioni mobiliari ed immobiliari, concessioni in uso di beni, eredità, legati ed erogazioni da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro perseguimento.
2. La Fondazione può accettare donazioni ed eredità e conseguire legati. Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera circa il loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario.
3. E' facoltà dei Fondatori, su richiesta del Consiglio Direttivo, provvedere alla ricostituzione del patrimonio della Fondazione qualora questo risulti ridotto da perdite nella gestione. Il patrimonio dovrà comunque essere costituito nella misura minima prevista dalla normativa regionale prevista per il riconoscimento della personalità giuridica, entro un anno dal verificarsi della citata riduzione oltre l'importo minimo previsto.
4. Non costituiscono incremento del patrimonio le somme versate dai Fondatori Promotori e dagli Aderenti a titolo di concorso alle spese di gestione.
5. I contributi, le erogazioni liberali e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai Fondatori e dagli Aderenti, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione.
6. Gli eventuali avanzi di gestione verranno integralmente destinati al finanziamento dell'attività istituzionale.
7. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, del logo, dell'immagine riconducibile alle proprie attività istituzionali, delle sedi affidate, nonché delle iniziative e manifestazioni organizzate; può tuttavia consentire o concedere l'uso a terzi dei predetti valori immateriali e materiali per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

Art. 5: Divieto di distribuzione degli utili

In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

Art. 6: Bilancio di esercizio, relazione e criteri di gestione

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
2. Il Bilancio di esercizio, predisposto dal Direttore, deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nel Bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
3. Il bilancio d'esercizio viene approvato dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo rendano necessario il termine per l'approvazione del bilancio può essere prorogato a 180 giorni.
4. Entro 30 giorni dall'approvazione il bilancio deve essere trasmesso agli organi previsti per legge e ai Fondatori Promotori.
5. La Fondazione opera nel rispetto dei vincoli di bilancio e nel perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza economicità e qualità, ricercando, in particolare, l'ottenimento di contributi, sponsorizzazioni, ed erogazioni liberali per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi pubblici e privati.
6. Eventuali perdite d'esercizio possono essere ripianate entro due esercizi successivi.
7. La Fondazione opera, di norma, su progetti articolati su un periodo triennale predisposti dal Direttore ed approvati dal Consiglio Direttivo.
8. Il Bilancio è accompagnato da un'apposita relazione sulla base degli indirizzi generali di attività approvati dal Consiglio Direttivo. Ciascuna relazione da sottoporre al Consiglio Direttivo, deve essere redatta secondo i criteri e gli indirizzi approvati dal Consiglio medesimo.

Art. 7: Bilancio preventivo

1. Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo viene predisposto dal Direttore entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base degli indirizzi generali di attività dettati dal Consiglio Direttivo.
2. Il bilancio preventivo viene approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 8: Organi

1. Sono organi della Fondazione:
il Presidente;
il Consiglio Direttivo;
il Direttore;
l'Assemblea degli Aderenti e dei Sostenitori.

Art. 9: Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Soliera o suo delegato.
2. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
 - a) nomina il Vice Presidente;

- b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi;
- c) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;
- d) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- e) può delegare singole funzioni al Vice Presidente della Fondazione, il quale, inoltre, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge i compiti;
- f) cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- g) convoca il Consiglio Direttivo al quale sottopone, in accordo con il Direttore, le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
- h) può, inoltre, in accordo con il Direttore e nei limiti stabiliti dal Consiglio, accettare donazioni ed eredità di modesta entità.

Art. 10: Fondatori

1. E' Fondatore Promotore il Comune di Soliera.

Sono fondatori i seguenti soggetti:

- a) Amministrazione comunale di Soliera
 - b).....
 - c).....
2. Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al patrimonio, nelle forme e nella misura minima determinata nel comma seguente, aggiornata con cadenza triennale.
 3. E' condizione indispensabile per assumere la qualifica di Fondatore, l'assunzione dell'impegno di versamento alla Fondazione della contribuzione minima annuale, per cinque anni, nella misura stabilita inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente determinata dal Consiglio Direttivo. Il rispetto di tale condizione consente il diritto alla nomina a Fondatore, qualifica che permane per i primi tre anni dell'apporto, e che può essere confermata di quinquennio in quinquennio, con la rinnovata assunzione dell'impegno di cui sopra, che dovrà essere comunicata per iscritto al Presidente della Fondazione entro sei mesi dalla scadenza del triennio.

Art. 11: Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo al quale è riservata l'adozione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale; tale organo ha competenza per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ha funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività della Fondazione e delibera circa le direttive di carattere generale.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile compreso tra tre e sette membri; in sede di costituzione il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 membri, compreso il Presidente, di cui 2

designati dal Comune di Soliera e 2 designati dai soci fondatori. La partecipazione al Consiglio direttivo in qualità di membro non dà luogo al riconoscimento di emolumenti in denaro.

3. In sede di costituzione sono attribuiti n. 40 punti-voto al Presidente e n. 15 punti-voto a ciascuno dei restanti componenti, per un totale di n. 100 punti-voto.
4. Il Consiglio Direttivo delibera secondo le modalità previste al successivo art. 12.
5. L'ingresso di nuovi Fondatori secondo le modalità previste all'art. 10, comporterà il diritto per ciascuno di essi a nominare un rappresentante nel Consiglio Direttivo con l'attribuzione di punti-voto nella misura stabilita dal Consiglio, avuto riguardo all'importo economico versato e/o alla partecipazione in forma diversa conferita; in tali casi il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a ridurre in misura proporzionale il numero di punti-voto assegnati in via iniziale ai rappresentanti del Comune di Soliera, ai sensi del precedente comma 2, assicurando, in ogni caso il riconoscimento minimo di 51 punti-voto ai rappresentanti nominati dal Comune di Soliera.
6. Nell'ambito dei membri predetti di nomina da parte di soggetti o istituzioni private, l'Assemblea degli Aderenti ha diritto ad un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo qualora assicuri alla Fondazione un apporto finanziario nella misura minima stabilito dal Consiglio Direttivo.
7. Nell'ambito dei membri predetti di nomina da parte di soggetti o istituzioni private, l'Assemblea dei Sostenitori ha diritto ad un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo qualora assicuri alla Fondazione un apporto in termini progettuali, di "know how", in termini di collaborazione alle attività istituzionali approvato dal Consiglio Direttivo (Convenzioni).
8. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri possono essere rinominati una o più volte.
9. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
10. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio provvede a richiedere al Fondatore di riferimento di indicare un nuovo proprio rappresentante, che resterà in carica sino allo scadere del Consiglio.
11. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:
 - a) approvare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività istituzionali;
 - b) approvare il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, e le relazioni di cui all'art. 5, proposti dal Direttore;
 - c) approvare i regolamenti;
 - d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
 - e) deliberare le tariffe annuali relative ai servizi a pagamento che dovranno essere determinate in modo tale da consentire l'accesso a tutte le fasce sociali, con particolare riferimento a quelle meno abbienti;
 - f) approvare le modifiche statutarie;

- g) stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'articolo 13 possano divenire Aderenti e Sostenitori e deliberarne la qualifica;
- h) deliberare in ordine all'aggiornamento dell'apporto minimo al patrimonio a carico dei Fondatori, di cui al 3° comma art. 10;
- i) nominare il Direttore, su proposta del Presidente della Fondazione, scelto tra persone qualificate per l'esperienza acquisita nell'ambito delle attività amministrative, ed estranee al Consiglio Direttivo, fissandone durata e tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni;
- l) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- m) deliberare la perdita della qualifica di Fondatori, Aderenti e Sostenitori qualora venga meno l'impegno finanziario o in termini di apporti diversi dagli stessi assunti, o per gravi e giustificati motivi;
- n) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

Art. 12: Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei propri componenti.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
4. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.
5. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici, inviata con tre giorni di preavviso.
6. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun membro può delegare, mediante procura speciale, altro membro. Non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.
7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri calcolata in termini di punti voto attribuiti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza calcolata in termini di punti voto attribuiti.
8. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, è richiesta la maggioranza qualificata pari a n. 66 punti-voto.
9. Ciascun membro ha diritto al voto corrispondente ai punti-voto assegnati; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.
10. Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.

11. Un estratto del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio Direttivo entro un mese dall'adunanza.

Art. 13: Aderenti e Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di Aderenti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarino di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, per un periodo di un anno, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. La qualifica di Aderente ha durata annuale ed è rinnovabile.
3. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividendo le finalità della Fondazione, dichiarino di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante attività e contributi diversi, approvati con deliberazione del Consiglio Direttivo, quali, a titolo esemplificativo e non esclusivo i progetti dell'associazionismo locale.
4. La qualifica di Sostenitore ha durata annuale ed è rinnovabile.
5. Aderenti e Sostenitori possono, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo in apposito regolamento e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti dal Consiglio.
6. La qualifica di Aderente o Sostenitore, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione che si prefigge di creare una base partecipativa più ampia possibile, a quanto previsto dal successivo articolo 14.

Art. 14: Assemblea degli Aderenti e Sostenitori

1. L'Assemblea degli Aderenti e dei Sostenitori si riunisce almeno una volta all'anno per essere informata e discutere sull'andamento economico e programmatico della Fondazione.
2. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
3. All'Assemblea spetta il compito di eleggere un rappresentante per ciascuna categoria di soci in seno al Consiglio Direttivo, qualora siano rispettate le condizioni previste all'articolo 11 commi 6 e 7 del presente Statuto.
4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocate in periodo ritenuto opportuno.

Art. 15: Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal precedente articolo 11, comma 11, lett. i).
2. Al Direttore sono assegnate le seguenti attribuzioni:
 - a) sovrintendenza alle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile, anche attuando le decisioni degli organi della stessa;
 - b) responsabilità della gestione generale, ed economico-finanziaria delle iniziative approvate;
 - c) predisposizione e presentazione al Consiglio Direttivo, delle proposte dei programmi di attività annuali e pluriennali, dei bilanci annuali e preventivi, del piano degli investimenti, corredati dalle relazioni di accompagnamento;
 - d) direzione del personale della Fondazione; in particolare il Direttore provvede, in nome e per conto del Consiglio Direttivo, nell'ambito e nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso, all'assunzione del personale dipendente, nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti la carriera, lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro; provvede, inoltre, alla sottoscrizione dei contratti collettivi individuali di lavoro e dei contratti di prestazione d'opera, anche professionale;
 - e) esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle disposizioni del Presidente, per quanto di propria competenza, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio medesimo;
 - f) partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo e verbalizzazione delle stesse;
 - g) collaborazione all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione.
3. Il Direttore verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità e qualità improntando anche la propria attività gestionale a tali criteri.

Art. 16: Attività di controllo amministrativo

1. Il controllo amministrativo della Fondazione è demandato alla Regione Emilia Romagna; in particolare, il Consiglio Direttivo invia annualmente al Presidente della Giunta Regionale, copia dei bilanci annuali e preventivi, entro 30 giorni dall'approvazione, nonché l'aggiornamento dello Stato Patrimoniale corredati di una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che si intende svolgere, secondo quanto previsto dall'attuale normativa regionale in materia e successive variazioni intervenute.

Art. 17: Regolamenti interni

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 18: Clausola Arbitrale.

1. Tutte le controversie relative alle norme del presente Statuto che non si siano potute definire in via bonaria sono rimesse al Consiglio Comunale chiamato a dare l'interpretazione autentica della norma controversa.
2. In caso di ulteriore disaccordo e per ogni altra controversia Foro competente è quello di Modena.

Art. 19: Scioglimento .

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, tutto il patrimonio verrà devoluto gratuitamente, con deliberazione del Consiglio Direttivo, al Comune di Soliera o ad ente di gestione da esso individuato.

Art. 20: Recesso.

1. Ai soci Aderenti e Sostenitori è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali previste dall'articolo 24 del codice civile.
2. In particolare i soci Aderenti e Sostenitori devono comunicare per iscritto la dichiarazione di recesso al Presidente della Fondazione, che ha effetto allo scadere dell'ultimo anno riferito al periodo di partecipazione minimo previsto, inizialmente stabilito in un anno, purché la dichiarazione sia inoltrata almeno sei mesi prima dalla scadenza di tale periodo.
3. Le stesse modalità valgono anche per i periodi di partecipazione minimi stabiliti successivamente al primo triennio.
4. In particolare gli Aderenti o i Sostenitori che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 21: Clausola di rinvio.

La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del Presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti.

Il Responsabile del Settore

Ramona Vai

Allegati:

File allegati: